



ATTO DIRIGENZIALE

Codifica adempimenti L.R. 15/08 (trasparenza)	
Ufficio istruttore	Servizio Internazionalizzazione e Fiere
Tipo materia	Fiere
Materia	Manifestazioni Fieristiche
Sotto Materia	
Riservato	NO
Pubblicazione integrale	SI
Obblighi D.Lgs 33/2013	26, co. 1, D.lgs. n. 33/2013
Tipologia	Nessuno
Adempimenti di inventariazione	NO

N. 00198 del 25/09/2026 del Registro delle Determinazioni della UOR 160

Codice CIFRA (Identificativo Proposta): 160/DIR/2026/00194

OGGETTO: DGR n°1101 del 04/08/2026 - Art. 9 L.R. n.1/2016 Criteri di assegnazione e ripartizione delle somme stanziare per il sostegno e lo sviluppo del sistema fieristico regionale, modalità e termini di presentazione delle domande per il biennio 2027/2028 e approvazione modulistica.



Il giorno 25/09/2026,

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA PROPONENTE

Visti gli articoli 4 e 5 della L.R. 7/97.

Visti gli articoli 4 e 16 del D. L.vo n. 165 del 30/03/2001.

Visto l'art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l'obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all'Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici.

Visti gli artt. 20 e 21 del Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD), di cui al D. Lgs. n. 82/2005, come modificato dal D. Lgs. 13 dicembre 2017 n. 217.

Visto il Regolamento UE n. 679/2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva europea 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) e il successivo D. Lgs. n.101/2018 recante "Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016".

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale (DGR) n. 1974 del 07.12.2020 e il correlato decreto del Presidente della Giunta Regionale (DPGR) 22 gennaio 2021 n. 22 con cui è stato adottato il nuovo modello organizzativo regionale "MAIA 2.0" con approvazione del relativo atto di Alta Organizzazione successivamente adeguato con il DPGR n. 403 del 10 novembre 2021.

Vista la DGR n. 1289 del 28.07.2021, in materia di "Applicazione art. 8, co. 4 del DPGR n. 22/2021 Attuazione Modello MAIA 2.0 - Funzioni delle Sezioni di Dipartimento", con la quale sono state, inoltre, approvate l'istituzione e le funzioni delle Sezioni.

Visto il DPGR n. 263 del 10.08.2021 con cui è stato adottato l'atto di definizione delle Sezioni e delle relative funzioni in attuazione del modello MAIA 2.0.

Vista la DGR n. 543 del 29.04.2026 "Modifiche all'Allegato B) e aggiornamento dell'Allegato A) alla D.G.R. n. 1974/2020, recante "Approvazione Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo MAIA 2.0" e ss.mm.ii. Avvio delle procedure selettive per il conferimento della titolarità degli incarichi di Direttori di Dipartimento e dei Responsabili delle strutture equiparate, nonché del Direttore amministrativo del Gabinetto";

Vista la DGR n. 997 del 17.07.2026 "Deliberazione della Giunta regionale 29 aprile 2026 n. 543 e successivo Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 242 del 30 aprile 2026. Afferenza delle Sezioni e delle Strutture speciali e di progetto ai Dipartimenti e alle strutture ad essi equiparate";



Visto il D. Lgs. 23 giugno 2011 n. 118, come integrato dal D. Lgs. n. 126 del 10 agosto 2014 “Disposizioni integrative e correttive del D. Lgs. n. 118/2011 recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della L. n. 42/2009”.

Vista la L.R. n. 18 del 27/10/2025 “Disposizioni per la formazione del Bilancio di previsione 2026 e bilancio pluriennale 2026-2028 della Regione Puglia (Legge di stabilità regionale 2026)”.

Vista la L.R. n. 19 del 27/10/2025 “Bilancio di previsione della Regione Puglia per l'esercizio finanziario 2026 e pluriennale 2026-2028”.

Vista la Deliberazione della Giunta regionale n. 1818 del 19 novembre 2025 “Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2026 e pluriennale 2026-2028. Articolo 39, comma 10, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. Documento tecnico di accompagnamento e Bilancio Finanziario Gestionale. Approvazione.”

Vista la D.G.R. 15 settembre 2021, n. 1466 recante “Approvazione del documento strategico AGENDA DI GENERE. Strategia Regionale per la Parità di Genere in Puglia”.

Vista la D.G.R. 26 settembre 2024, n. 1295 recante “Valutazione di Impatto di Genere (VIG). Approvazione indirizzi metodologico-operativi e avvio fase strutturale”.

Vista la DGR n. 1375 del 30/09/2025 con la quale la Giunta ha conferito l'incarico di direzione della Sezione Promozione del Commercio, Artigianato ed Internazionalizzazione delle imprese alla dott.ssa Francesca Zampano, a decorrere dal 01/10/2025.

Vista la Determinazione n. 9 del 04/03/2022 del Dipartimento Personale e Organizzazione con la quale è stato conferito l'incarico di direzione del Servizio Internazionalizzazione e Fiere della Sezione promozione del Commercio, Artigianato ed Internazionalizzazione delle imprese alla dott.ssa Antonella Panettieri e la DGR n. 683 del 26/05/2026 con la quale la Giunta ha proceduto alla proroga di detto incarico alla dott.ssa Antonella Panettieri.

Sulla base dell'istruttoria espletata dalla funzionaria, riceve dalla stessa la seguente relazione:

Con L.R. n°2/2009 e relativo R.R. n°25/2013 la Regione Puglia ha disciplinato l'intero sistema fieristico regionale, stabilendo che “la promozione del sistema fieristico costituisce principio per lo sviluppo delle attività produttive, commerciali e l'internazionalizzazione dell'economia regionale”. La legge regionale riconosce il valore strategico del sistema fieristico regionale sostenendo lo sviluppo anche attraverso il riconoscimento di aiuti della Regione al sistema fieristico ai sensi dell'art. 10 della L.R. 2/2009.



L'art 10 della L.R. 2/2009 sopra richiamato riconosce gli aiuti esclusivamente in conformità alla disciplina comunitaria sugli aiuti di stato. Gli aiuti di cui al presente provvedimento sono concessi alle imprese, ai sensi del Regolamento (UE) n. 2023/2831 del 13 dicembre 2023 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti «de minimis», sulla base delle condizioni e requisiti nello stesso richiamati.

Per il perseguimento dei fini suddetti l'art. 9 della L.R. 1/2016 ha istituito appositi stanziamenti annuali, a valere sul bilancio autonomo, a seguito dei quali la Giunta regionale è chiamata a definire i criteri di assegnazione e ripartizione delle somme stanziare, tenendo conto delle manifestazioni fieristiche inserite nell'ultimo calendario approvato ai sensi dell'articolo 7 della L.R. 2/2009.

In applicazione dell'articolo 7 della L.R. 2/2009, con Deliberazione n. 810 del 23 giugno 2026, pubblicata sul BURP n. 53 del 06/07/2026, la Giunta Regionale ha approvato il calendario fieristico delle manifestazioni internazionali, nazionali e regionali, in programma per l'anno 2027 in Puglia e con successive determinazioni dirigenziali sono stati accolti ulteriori riconoscimenti.

DATO ATTO CHE:

Con DGR n.1101 del 04/08/2026, sono stati approvati, per le finalità previste dall'art 9 delle L.R. 1/2016, i criteri di assegnazione delle somme stanziare per il sostegno e per lo sviluppo del sistema fieristico regionale relativamente alle manifestazioni iscritte nel Calendario regionale approvato annualmente con DGR dalla Giunta regionale, per il biennio 2027-2028.

Gli aiuti di cui alla DGR n. 1101/2026 hanno lo scopo di sostenere il sistema fieristico pugliese favorendo interventi di sviluppo e promozione delle manifestazioni e che perseguano anche i seguenti obiettivi:

- 1) la promozione e la pubblicità delle manifestazioni fieristiche, sia in Italia sia all'estero, tramite campagne media o eventi promozionali;
- 2) la ricerca, l'invito e l'accoglienza di buyer e operatori economici provenienti dall'estero o da fuori regione nell'ambito di apposite aree B2B allestite per la promozione di incontri d'affari (matchmaking) tra espositori e operatori/buyer, al fine di incentivare la professionalizzazione commerciale degli eventi e di favorire concretamente lo sviluppo commerciale e le reti di impresa;
- 3) L'allestimento di aree espositive tematiche dedicate espressamente a start-up innovative o a imprese a titolarità femminile e/o giovanile (riconosciute ai sensi di legge), prevedendo altresì la possibilità, per i medesimi soggetti, di organizzare eventi collaterali di approfondimento (convegni o workshop) coerenti con il settore merceologico della fiera.

In coerenza con gli obiettivi della legge regionale, si è ritenuto di riconoscere una premialità per le manifestazioni fieristiche internazionali i cui dati sono certificati sulla base di quanto stabilito dall'Intesa del 6 febbraio 2014, G.U. n.52 del 4/03/2014 "Intesa, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131 tra il Governo, le regioni e gli enti locali per la disciplina unitaria in materia fieristica" ovvero mediante organismi di certificazione riconosciuti da ACCREDIA per l'applicazione della norma ISO 25369-2008.



La DGR n. 1101/2026 suddetta ha disposto, altresì, la validità biennale dei criteri per il 2027 e 2028, autorizzandone la spesa secondo quanto riportato nella sezione adempimenti contabili della stessa.

La legge 190/2012 ha introdotto l'art. 53 comma 16 ter del D.Lgs 165/2001, riguardante l'adozione delle misure relative al pantouflage o revolving doors, preso atto di quanto specificato dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) negli orientamenti nn. da 1) a 4) del 2015, oltre che nei pareri sulla normativa del 4 e del 18 febbraio 2015, nonché del 21 ottobre 2015.

Tutto quanto sopra premesso si ravvisa la necessità di procedere a stabilire i termini e le modalità della presentazione della domanda di contributo in coerenza con i criteri di assegnazione e rendicontazione delle risorse assegnate, fissati nell'Allegato A della DGR n.1101 del 04/08/2026, e si propone di:

1. approvare per gli anni 2027 e 2028, in coerenza con quanto definito nella DGR n.1101 del 04/08/2026, quanto riportato nell'allegato A "Criteri di assegnazione e ripartizione delle somme stanziare per il sostegno e lo sviluppo del sistema fieristico. Biennio 2027 – 2028", quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di approvare l'Allegato B contenente le dichiarazioni "de minimis" allegato alla presente determinazione, che ne costituisce parte integrante e sostanziale
3. di approvare l'Allegato C contenente il modello pantouflage allegato alla presente determinazione, che ne costituisce parte integrante e sostanziale.
4. di stabilire che la domanda di accesso al contributo, firmata digitalmente, dovrà essere presentata esclusivamente in via telematica, utilizzando il form on-line accessibile dal portale regionale (<https://sistema.regione.puglia.it>); non sono ammesse domande presentate al di fuori della procedura on-line sul portale regionale;
5. di stabilire, per il **contributo 2027**, che la presentazione delle domande decorre **dalle ore 9:00 del 28/09/2026** fino alle ore **17:00 del 15/12/2026**;
6. di stabilire, per il contributo 2028, che la presentazione delle domande decorre dalle ore 9:00 del 28/09/2027 alle ore 17:00 del 15/12/2027;
7. di stabilire che la richiesta di liquidazione del contributo concesso con relativa rendicontazione delle spese deve essere presentata esclusivamente per via telematica attraverso il portale regionale <https://sistema.regione.puglia.it>, utilizzando la modulistica ufficiale disponibile sul sistema stesso entro 60 giorni dalla conclusione dell'evento. Non saranno accettati documenti rendicontali redatti in formato difforme da quello fornito ufficialmente.

**Verifica ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016
e del D. Lgs. n. 196/2003 come modificato dal D. Lgs. n. 101/2018 –
Garanzie di riservatezza**

La pubblicazione dell'atto all'Albo, salve le garanzie previste dalla L. n. 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016



in materia di protezione dei dati personali nonché dal D. Lgs. n. 196/2003 come modificato dal D. Lgs. n. 101/2018 ed ai sensi del vigente Regolamento Regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del Regolamento citato; qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

DETERMINA

Di prendere atto di quanto espresso in narrativa, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e che qui si intende integralmente riportato.

Di approvare per gli anni 2027 e 2028, in coerenza con quanto definito nella DGR n.1101 del 04/08/2026, quanto riportato nell'allegato A "Criteri di assegnazione e ripartizione delle somme stanziare per il sostegno e lo sviluppo del sistema fieristico – biennio 2027 – 2028", quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Di approvare l'Allegato B contenente le dichiarazioni "de minimis" allegato alla presente determinazione, che ne costituisce parte integrante e sostanziale.

Di approvare l'Allegato C contenente il modello pantouflage allegato alla presente determinazione, che ne costituisce parte integrante e sostanziale.

Di stabilire che la domanda di accesso al contributo, firmata digitalmente, dovrà essere presentata esclusivamente in via telematica, utilizzando il form on-line accessibile dal portale regionale (<https://sistema.regione.puglia.it>); non sono ammesse domande presentate al di fuori della procedura on-line sul portale regionale.

Di stabilire che la domanda di accesso al contributo, firmata digitalmente, dovrà essere presentata esclusivamente in via telematica utilizzando il form on-line accessibile dal portale regionale (<https://sistema.regione.puglia.it>). Non sono ammesse domande presentate al di fuori della procedura on-line sul portale regionale (<https://sistema.regione.puglia.it>).

Di stabilire, per il **contributo 2027**, che la presentazione delle domande decorre **dalle ore 9:00 del 28/09/2026** fino alle **17:00 del 15/12/2026**.

Di stabilire, per il contributo 2028, che la presentazione delle domande decorre dalle ore 9:00 del 28/09/2027 fino alle ore 17:00 del 15/12/2027.

Di stabilire che la richiesta di liquidazione del contributo concesso con relativa rendicontazione delle spese deve essere presentata esclusivamente per via telematica attraverso il portale regionale <https://sistema.regione.puglia.it>, utilizzando la modulistica ufficiale disponibile sul sistema stesso entro 60 giorni dalla conclusione dell'evento. Non saranno accettati documenti rendicontali redatti in formato difforme da quello fornito ufficialmente.

Di nominare responsabile del procedimento la dott.ssa Annunziata Martucci.

Di precisare che il presente provvedimento:



- viene redatto per estratto, con parti omesse/oscurate, secondo quanto disposto dal Regolamento UE n.679/2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva europea 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) e dal D.Lgs. n. 101/2018;
- è unicamente formato con mezzi informatici e firmato digitalmente e sarà conservato nei sistemi informatici CIFRA, Sistema Puglia e Diogene, ai sensi delle Linee Guida del Segretario Generale del Presidente prot. n. AOO_175/1875 del 28/05/2020;
- sarà reso pubblico, ai sensi dell'art. 20 comma 3 del Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 443 del 31.07.2015, mediante affissione per 10 giorni lavorativi all'Albo pretorio on-line delle Determinazioni Dirigenziali e nelle pagine del sito istituzionale della Regione Puglia nella sezione "Amministrazione Trasparente" – sottosezione di I livello "Provvedimenti" - sottosezione II livello "Provvedimenti dirigenti amministrativi" nonché pubblicato sulla piattaforma regionale raggiungibile al seguente indirizzo: <https://cai.regione.puglia.it/fiere-e-mercati.it>;
- sarà notificato ai soggetti interessati.

ALLEGATI INTEGRANTI

Documento - Impronta (SHA256)
ALLEGATO A _ Criteri.pdf - edd5a82e734583cafa339627ee163e03d8e4dc528a7f9f14591bb88b794d96be
ALLEGATO B _dichiarazioni de minimis.pdf - 32d2b6bcb4e4a87156ab7e71280d64d84f9e066b8c91f75c5bc4701b9f503b88
ALLEGATO C - modello pantouflage.pdf - 21078f0e7ecbf934a0cf0260631f2e9a356c7c1316b547d04629e058d4cd09b9

Il presente Provvedimento è direttamente esecutivo.

Come Proposta: Codice Cifra 160/DIR/2026/00194

Sottoscrittori Proposta:

- E.Q. Sistema fieristico regionale e iniziative a supporto delle fiere internazionali
Annunziata Martucci
- Il Dirigente del Servizio Internazionalizzazione e Fiere
Antonella Panettieri
- Istruttore Proposta
Michele Lapresentazione



**REGIONE
PUGLIA**

Dipartimento Sviluppo Economico

Sezione Promozione del Commercio, Artigianato e
Internazionalizzazione delle Imprese

Servizio Internazionalizzazione e Fiere

Firmato digitalmente da:

E.Q. Sistema fieristico regionale e iniziative a supporto delle fiere internazionali
Annunziata Martucci

Il Dirigente del Servizio Internazionalizzazione e Fiere
Antonella Panettieri

Istruttore Proposta
Michele Lapresentazione

Il Dirigente della Sezione Promozione del Commercio, Artigianato ed
Internazionalizzazione delle Imprese
Francesca Zampano

**CRITERI DI ASSEGNAZIONE E RIPARTIZIONE DELLE SOMME STANZIATE PER IL SOSTEGNO E LO SVILUPPO DEL
SISTEMA FIERISTICO – BIENNIO 2027 – 2028**

Art. 1 - Finalità e campo di applicazione

Con il presente avviso, adottato in conformità a quanto previsto dall'art. 9 della L.R. 1/2016, sono stabiliti i criteri, i limiti e le modalità con cui sono concessi i contributi a favore degli eventi fieristici organizzati nel territorio regionale da soggetti terzi nel biennio 2027 - 2028.

Gli aiuti di cui al presente avviso hanno lo scopo di sostenere il sistema fieristico pugliese attraverso interventi di sviluppo e promozione delle **manifestazioni inserite nel calendario annuale regionale**, approvato dalla Giunta Regionale in applicazione dell'articolo 7 della L.R. 2/2009, che favoriscano anche il perseguimento dei seguenti obiettivi:

1. la promozione e la pubblicità delle manifestazioni fieristiche, **sia in Italia sia all'estero**, tramite campagne media o eventi promozionali;
2. la ricerca, l'invito e l'accoglienza di buyer e operatori economici provenienti dall'estero o da fuori regione nell'ambito di apposite **aree B2B** allestite per la promozione di incontri d'affari (matchmaking) tra espositori e operatori/buyer, al fine di incentivare la professionalizzazione commerciale degli eventi e di favorire concretamente lo sviluppo commerciale e le reti di impresa;
3. L'allestimento di **aree espositive tematiche dedicate espressamente a start-up innovative o a imprese a titolarità femminile e/o giovanile** (riconosciute ai sensi di legge), prevedendo altresì la possibilità per i medesimi soggetti di organizzare eventi collaterali di approfondimento (convegni o workshop) coerenti con il settore merceologico della fiera.

Art. 2 - Soggetti beneficiari

Sono beneficiari del presente avviso le microimprese, piccole e medie imprese, in qualità di soggetti organizzatori di manifestazioni fieristiche, in possesso dei seguenti requisiti, tutti da rispettarsi, **a pena esclusione**:

- la manifestazione si svolga in Puglia nell'anno di competenza (2027 e/o 2028);
- alla manifestazione sia stata attribuita, ai sensi del R.R. n. 25/2013, la qualifica internazionale, nazionale o regionale, già riconosciuta nell'anno di riferimento e risulti iscritta al calendario fieristico regionale annuale;
- il soggetto organizzatore sia iscritto al Registro delle Imprese e risulti attivo, ovvero abbia un'unità locale iscritta al Repertorio Economico Amministrativo (REA) della Camera di Commercio territorialmente competente;
- il soggetto organizzatore sia in possesso del codice ATECO 82.30.00 "Organizzazione di convegni e fiere".

Si precisa che i requisiti sopra elencati, richiesti ai fini dell'accesso al contributo di cui al presente avviso, sono ulteriori e distinti rispetto a quelli previsti dal Regolamento Regionale n. 25/2013 ai fini dell'iscrizione della manifestazione nel Calendario Fieristico Regionale. Ne consegue che l'iscrizione nel Calendario Fieristico Regionale, ai sensi del citato R.R. n. 25/2013, costituisce condizione necessaria ma non sufficiente ai fini dell'ammissione al contributo: una manifestazione regolarmente iscritta nel Calendario può, pertanto, non possedere i requisiti richiesti dal presente avviso per l'accesso al contributo, con conseguente esclusione della relativa domanda, fermo restando il mantenimento della qualifica e dell'iscrizione nel Calendario stesso.

I soggetti beneficiari dell'aiuto devono far pervenire la richiesta di iscrizione nel Calendario Fieristico dell'anno di riferimento, **almeno 15 giorni prima della data** di scadenza del termine previsto per l'invio delle istanze di contributo, indicata al successivo articolo 7.

Ai sensi dell'art. 9 comma 3 della L.R. 1/2016 il contributo è assegnato anche agli Enti fieristici pugliesi fino all'adeguamento delle procedure previste all'articolo 11 della L.R. 2/2009.

Per l'ammissione al contributo sono necessari, **a pena di esclusione**, i seguenti requisiti, che dovranno sussistere sino alla liquidazione del contributo:

- a. trovarsi in situazione di regolarità contributiva nei confronti degli Enti previdenziali, assistenziali ed assicurativi previsti. Nei confronti dei soggetti l'Ufficio competente effettuerà l'accertamento della correttezza contributiva preliminarmente alla liquidazione del contributo concesso. Come previsto dall'art. 31, comma 8-bis del Decreto legge 21 giugno 2013, n. 69 "Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia", convertito nella Legge 9 agosto 2013 n. 98, nel caso in cui sussista un'inadempienza contributiva a carico del soggetto beneficiario del contributo, la Regione tratterrà dal pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza e ne disporrà il versamento direttamente agli enti previdenziali e/o assicurativi creditori;
- b. non aver legali rappresentanti, amministratori (con o senza poteri di rappresentanza) e soci per i quali sussistano cause di divieto, di decadenza o di sospensione previste dall'art. 67 del D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia), come modificato dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27. I soggetti sottoposti alla verifica antimafia sono quelli indicati nell'art. 85 del citato Decreto n. 159/2011;
- c. non aver subito condanne per delitti contro la pubblica amministrazione;
- d. essere in regola con le normative sulla salute e sicurezza sul lavoro di cui al D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni ed integrazioni;
- e. non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione anche volontaria, di amministrazione controllata, di concordato preventivo o in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la normativa statale vigente;
- f. non rientrare nel campo di esclusione di cui all'art. 1 del Regolamento (UE) 2023/2831 della Commissione, del 13 dicembre 2023 "De minimis".
- g. non rientrare tra coloro che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato, gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione Europea;
- h. operare nel rispetto delle vigenti norme edilizie ed urbanistiche, del lavoro, sulla prevenzione degli infortuni e sulla salvaguardia dell'ambiente, con particolare riferimento agli obblighi contributivi;
- i. aver restituito agevolazioni erogate per le quali è stata disposta dall'Organismo competente la restituzione.

All'atto dell'erogazione dell'agevolazione, sarà inoltre verificato che i soggetti beneficiari siano in regola con gli obblighi contributivi, come attestato dal **Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC)**.

Art. 3 – Tipologia, regime di aiuto e intensità delle sovvenzioni concedibili

L'aiuto in oggetto, previsto dall'art. 10 della L.R. 2/2009, è concesso nella forma di **sovvenzione diretta** (calcolata al lordo di qualsiasi imposta o altri oneri) quale aiuto "de minimis" ai sensi del Regolamento (UE) 2023/2831 della Commissione, del 13 dicembre 2023. Come tale non potrà superare l'importo complessivo di € 300.000,00 nell'arco di tre anni per un'impresa unica.

Le tipologie di aiuto riconosciute sono quelle di:

- **"AIUTI AI COSTI OPERATIVI"** destinati a ridurre i costi operativi collegati all'attuazione delle attività connesse alle manifestazioni fieristiche.
- **"AIUTI AI SERVIZI"** che riguardano l'**Internazionalizzazione**.

I fornitori dei servizi devono garantire i seguenti requisiti:

- a) essere in possesso di struttura tecnicamente organizzata operante nel settore di attività in cui si presta la consulenza;
 - b) essere in possesso di Partita IVA.
- **"AIUTI ALLA FORMAZIONE"**.

Per tutte le suddette tipologie sono ammissibili al 100% esclusivamente i costi elencati nel successivo articolo 6.

Qualora la concessione dell'aiuto "de minimis" comporti il superamento del massimale di aiuto di cui al Regolamento in "de minimis", secondo quanto previsto al comma 4 dell'art. 14 del D.M. 31/05/2017 n. 115 l'aiuto potrà essere concesso nei limiti del massimale "de minimis" ancora disponibile. L'aiuto si considera concesso nel momento in cui sorge per il beneficiario il diritto a ricevere l'aiuto stesso.

Non sono ammessi sul presente avviso gli aiuti alle esportazioni né agli aiuti subordinati all'uso di prodotti nazionali rispetto a prodotti importati. In particolare, non si applica agli aiuti che finanziano la costituzione e la gestione di una rete di distribuzione in altri Stati membri o paesi terzi. Non costituiscono di norma aiuti all'esportazione gli aiuti inerenti ai costi relativi a studi o servizi di consulenza necessari per il lancio di nuovi prodotti oppure per il lancio di prodotti già esistenti su un nuovo mercato in un altro Stato membro o paese terzo.

I contributi concessi ai sensi del presente provvedimento non sono cumulabili, per le stesse spese e per i medesimi titoli di spesa, con altri provvedimenti che si qualificano come aiuti di stato (sia in forma di regimi che di aiuti ad hoc) o che sono concessi a titolo di un regolamento "de minimis".

Art. 4 – Dotazione finanziaria ed entità del contributo

La dotazione finanziaria complessiva è pari allo stanziamento annuale del capitolo "U352028" dedicato al "Contributo per lo svolgimento di manifestazioni fieristiche inserite nel Calendario Regionale - L. R. n. 2/2009 e R.R. n.25/2013. Trasferimenti ad imprese", determinato in sede di approvazione della legge di bilancio annuale.

La Regione Puglia si riserva di rifinanziare l'avviso con eventuali ulteriori risorse aggiuntive che dovessero rendersi disponibili.

Lo stanziamento annuale verrà ripartito per il numero totale delle manifestazioni, i cui organizzatori hanno presentato regolare istanza entro i termini indicati nell'art. 7, che risultino inserite nel calendario telematico alla data di scadenza prevista per l'invio delle istanze indicata al successivo articolo 7 e ritenute ammissibili al termine dell'istruttoria condotta dalla sezione scrivente.

L'assegnazione e ripartizione delle risorse di bilancio avverrà secondo i seguenti criteri:

a) Ripartizione del 50% dello stanziamento annuale di bilancio

verrà ripartito in parti uguali tra tutte le manifestazioni ritenute ammissibili e che risultino inserite nel Calendario Regionale dell'anno di competenza con qualifica "**internazionale**";

b) Ripartizione del 35% dello stanziamento annuale di bilancio

verrà ripartito in parti uguali tra tutte le manifestazioni ritenute ammissibili e che risultino inserite nel Calendario Regionale dell'anno di competenza con qualifica "**nazionale e regionale**";

c) Calcolo della premialità del 10% dello stanziamento annuale di bilancio:

viene assegnata e suddivisa in parti uguali tra le manifestazioni internazionali i cui dati sono stati certificati mediante organismi di certificazione riconosciuti da ACCREDIA per l'applicazione della norma ISO 25639-2008;

d) Calcolo della premialità del 5% dello stanziamento annuale di bilancio:

viene assegnata e suddivisa in parti uguali tra le manifestazioni che perseguono almeno uno degli obiettivi, richiamati nell'art. 1 e prescelti in fase di domanda, debitamente documentati in fase di rendicontazione.

Le eventuali economie derivanti dalla mancata assegnazione della quota del 5% saranno ripartite equamente tra le manifestazioni Internazionali.

Alle manifestazioni fieristiche internazionali che abbiano conseguito nel periodo 2027-2028 la **certificazione dei dati**, sulla base di quanto stabilito dall'Intesa del 6 febbraio 2014 (G.U. n.52 del 4/03/2014) tra il Governo, le Regioni e gli enti locali, ovvero mediante organismi di certificazione riconosciuti da ACCREDIA per l'applicazione della norma ISO 25639-2008, potrà essere assegnato un contributo integrativo, in aggiunta a quanto previsto alla lett. c), suddiviso in parti uguali, quale premialità a valere sulle risorse residue per effetto di rinunce, restituzione o revoche relative alle singole annualità.

Art. 5 – Iniziative finanziabili

Le manifestazioni fieristiche oggetto del contributo dovranno svolgersi nel periodo compreso tra il **1° gennaio e il 31 dicembre dell'anno di riferimento**.

Al fine di garantire la natura professionale dell'evento fieristico, in coerenza con l'art. 2 della L.R. n. 2/2009, sono ammissibili al contributo esclusivamente le manifestazioni **intese come attività commerciali svolte in via ordinaria in regime di diritto privato ed in ambito concorrenziale per la presentazione e la promozione o la commercializzazione, limitate nel tempo ed in complessi espositivi, di beni e servizi, destinate a visitatori generici e ad operatori professionali del settore o dei settori economici coinvolti** che soddisfano i seguenti requisiti strutturali e organizzativi:

a) Perimetro e Accessi: La manifestazione deve svolgersi all'interno di un'area espositiva fisicamente delimitata e dotata di varchi di accesso presidiati o controllati, tali da consentire la distinzione netta tra l'area della manifestazione e lo spazio pubblico circostante.

b) Sistema di Rilevazione Visitatori: È obbligatoria l'adozione di un sistema di registrazione degli accessi distinti e dedicati alla manifestazione (biglietteria, registrazione online, tornelli o lettori ottici di titoli di ingresso numerati) idoneo a certificare in modo oggettivo il numero dei visitatori e a permetterne la profilazione (es. operatore professionale/pubblico generico, provenienza geografica, gender). Il sistema adottato deve garantire la tracciabilità digitale di ogni singolo accesso mediante generazione automatica di log temporali (data e orario di ingresso). Non sono ammessi conteggi manuali, stime forfettarie o riepiloghi riportati su fogli di calcolo non generati nativamente dal sistema di controllo accessi, pena la revoca del contributo.

Non sono in alcun caso ammissibili al contributo:

1. Le manifestazioni che, indipendentemente dalla qualifica attribuita nel calendario, si configurano prevalentemente come attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande (sagre, iniziative folcloristiche locali etc.), feste patronali o attività di spettacolo viaggiante;
2. Le manifestazioni prive di un piano espositivo unitario (planimetria generale con numerazione univoca degli stand/spazi assegnati)
3. Gli eventi e le manifestazioni svolti su strada (commercio su area pubblica);
4. Gli eventi "ospitati" o "tematici" che si svolgono contestualmente e all'interno del perimetro di altre manifestazioni fieristiche già ammesse a contributo (c.d. divieto di "fiera nella fiera"), salvo che non dimostrino una totale autonomia logistica (ingresso dedicato e distinto), contrattuale (contratti diretti con gli espositori) e finanziaria.
5. Tutte le manifestazioni, convegni, convention, mostre, forum, festival, eventi di comunicazione e intrattenimento in cui non sia prevalente ed esplicita l'attività di promozione o commercializzazione di beni e servizi in attuazione dell'art. 3 della L.R. n. 2/2009.

Art. 6 - Spese ammissibili e spese escluse

Saranno ammesse spese di natura corrente, pertanto l'ultimo titolo di spesa non potrà superare la data del 31 dicembre dell'anno di svolgimento della manifestazione fieristica.

Le spese sono ammesse al netto dell'I.V.A. Per i soggetti beneficiari per i quali l'IVA rappresenta un costo, in quanto non detraibile, la stessa sarà inclusa nelle spese. Tutte le spese dovranno essere documentate attraverso fatture o ricevute di pagamento e dovranno essere pagate tramite bonifico bancario, ricevuta bancaria, bancomat, carta di credito aziendale. I documenti di spesa dovranno menzionare, nella descrizione della prestazione, il riferimento all'iniziativa per la quale viene richiesto il contributo.

Ai fini della concessione del contributo sono considerate ammissibili le seguenti spese sostenute dal soggetto proponente o dal soggetto attuatore da questo individuato per la promozione e la diffusione dell'evento che dovrà svolgersi esclusivamente sul territorio pugliese:

Nell'ambito della tipologia **"AIUTI AI COSTI OPERATIVI"** sono ammissibili i seguenti costi:

- Spese di comunicazione, promozione e pubblicità, inclusa l'ideazione, la produzione e la stampa di materiali informativi relativi all'evento, nonché l'elaborazione di pacchetti di servizi e proposte di fruizione turistica del territorio pugliese;
- Canoni di locazione degli spazi espositivi;
- Spese di allestimento per aree comuni (palchi, aree convegni, aree buyer, aree B2B, aree catering), in quota parte per le attività oggetto del progetto;
- Spese connesse a servizi aziendali di welfare fieristico e conciliazione, quali l'allestimento e la gestione di spazi baby-sitting/aree ludico-educative interne alla fiera per i figli di espositori e visitatori, e lo sviluppo di servizi per l'accessibilità inclusiva.
- Costi di spedizione materiali e logistica;
- Ricerca e selezione di espositori e partner nazionali: saranno riconosciute esclusivamente le spese di viaggio anche degli ospiti individuati, purché correlate alla manifestazione organizzata;

- Realizzazione o noleggio di software gestionali, di strumenti e piattaforme informatiche per la manifestazione e applicazioni specifiche per espositori e visitatori (es. app per la gestione del traffico o del ticketing, applicazioni di fiera virtuale o realtà aumentata ecc.), compresa la realizzazione di pagine dedicate sul sito web e la realizzazione di materiali promozionali;
- Spese per noleggio attrezzature e/o impianti;
- Costi per l'accesso a opere protette dal diritto d'autore e ad altri contenuti protetti da diritti di proprietà intellettuale;
- Costi di produzione, distribuzione e promozione di opere audiovisive direttamente imputabili all'attività;
- Costi per il personale artistico, tecnico e organizzativo direttamente impiegato nell'attività(es., hostess, steward, esperti, consulenti, montatori, collaboratori, relatori, delegazioni ospitate);
- Spese per migliorare l'accessibilità delle persone con disabilità, strettamente connesse a questa tipologia di spesa;
- Spese per servizi di montaggio/smontaggio, assistenza sanitaria/protezione civile;
- Costi per assicurazioni, allacci e utenze inerenti sede dell'evento, SIAE.

Nell'ambito della tipologia **"AIUTI AI SERVIZI"** sono ammissibili i seguenti costi:

- Servizi di consulenza specialistica, finalizzati a sviluppare il progetto di promozione internazionale attraverso studi e analisi di fattibilità, progettazione e realizzazione di specifiche azioni promozionali sui mercati esteri di riferimento;
- Ricerca e selezione di espositori e partner esteri: saranno riconosciute esclusivamente le spese di viaggio anche degli ospiti individuati, purché correlate alla manifestazione organizzata.

Nell'ambito della tipologia **"AIUTI ALLA FORMAZIONE"** sono ammissibili, se **coerenti con l'organizzazione della manifestazione**, i seguenti costi:

- le spese di personale relative ai formatori per le ore di partecipazione alla formazione;
- i costi di esercizio relativi ai formatori e ai partecipanti alla formazione direttamente connessi al progetto di formazione, quali le spese di viaggio, di iscrizione al corso, i materiali e le forniture con attinenza diretta al progetto. Sono escluse le spese di alloggio;
- i costi dei servizi di consulenza connessi al progetto di formazione.

Sono escluse le seguenti spese:

- per viaggi, vitto e alloggio del personale dell'impresa per trasferte in Italia o all'estero;
- spese carburante o rimborsi chilometrici;
- canoni annuali (CCIAA, indirizzo mail/pec);
- acquisto di beni, strumentali e non, la cui funzione sia suscettibile di ulteriori usi e destinazioni successivi allo svolgimento dell'iniziativa (ad es. arredi, computer, stampanti, ecc.);
- spese relative a ristorazione (sia quelle sostenute per il personale interno sia per le risorse umane esterne), spese enogastronomiche e/o per degustazioni;
- gli interessi, i mutui, i tributi, i diritti doganali, gli oneri fiscali e previdenziali di qualunque natura o genere;
- quelle genericamente o cumulativamente descritte;
- giustificazioni contabili non intestate al Soggetto Organizzatore;
- causali non compatibili con l'iniziativa per la quale è stato richiesto il finanziamento;
- documenti ove non vi sia congruità tra la data di emissione del documento contabile e la data dell'iniziativa;
- spese che non seguono i principi e le regole generali di trasparenza e tracciabilità dei contributi pubblici, pertanto sono escluse ad esempio quelle pagate in contanti;
- qualunque documento contabile non perfettamente leggibile o anche parzialmente non riferibile alla manifestazione.

Eventuali rimodulazioni progettuali dovranno essere comunicate, a mezzo posta elettronica certificata, alla competente Sezione regionale.

Art. 7– Termini e modalità di presentazione delle domande di contributo.

Ciascun soggetto organizzatore potrà presentare **non più di 2 domande** per ciascuna delle qualifiche di **manifestazione fieristica (internazionale, nazionale, regionale)** riconosciute e iscritte nel calendario fieristico regionale ai sensi del R.R. n. 25/2013.

Non saranno ammesse al contributo le manifestazioni concomitanti che, sebbene iscritte nel calendario con qualifiche differenti, siano realizzate dal medesimo soggetto organizzatore, nelle stesse date (anche se parzialmente sovrapponibili) e nella stessa sede espositiva (intesa come quartiere fieristico, anche se svolte in padiglioni differenti). Ai fini dell'ammissibilità al contributo, le manifestazioni dello stesso soggetto organizzatore devono essere distanziate di almeno quindici giorni antecedenti e/o susseguenti l'una dall'altra, a prescindere dalla qualifica attribuita, salva l'ipotesi di eventi calendarizzati in città diverse.

Le domande di partecipazione dovranno essere presentate, firmate digitalmente, esclusivamente in via telematica utilizzando il form on-line accessibile dal portale regionale (<https://sistema.regione.puglia.it>): non sono ammesse domande presentate al di fuori della procedura on-line sul portale regionale (<https://sistema.regione.puglia.it>).

Per il contributo relativo all'anno 2027, la presentazione delle domande decorre dalle ore **9:00 del 28/09/2026** fino alle ore **17:00 del 15/12/2026**, mentre per il contributo dell'anno 2028 la presentazione delle domande decorre dalle ore 9:00 del 28/09/2027 fino alle ore 17:00 del 15/12/2027.

Art. 8– Istruttoria e termini procedimento

L'Ufficio competente provvede ad una verifica di ammissibilità formale sui dati forniti e sostanziale sui requisiti di legittimazione ed i presupposti che siano rilevanti ai fini della concessione del contributo richiesto. Ad esito positivo di questi, si procederà alla valutazione tecnica delle proposte secondo i criteri riportati negli articoli precedenti.

Non saranno considerate ammissibili e, pertanto, saranno escluse dal provvedimento di approvazione degli idonei al contributo, le domande:

- trasmesse con modalità differenti da quelle indicate nell'atto dirigenziale;
- non firmate digitalmente con la modalità sopra indicata;
- firmate da soggetto diverso dal rappresentante legale e non dotato di apposita delega;
- con firma digitale basata su un certificato elettronico revocato, scaduto o sospeso;
- prive dei documenti obbligatori richiesti;
- inviate prima oppure oltre il termine di presentazione previsto.

La Regione può chiedere ulteriori elementi informativi e documentazione integrativa. In tali casi, l'Ufficio competente provvede a darne comunicazione al richiedente, fissando un termine di 10 giorni solari per la trasmissione di quanto richiesto, durante il quale resta sospeso il termine per la conclusione dell'istruttoria. In assenza di riscontro nel suddetto termine, l'istante sarà ritenuto rinunciatario ed il dirigente procederà alla approvazione, con proprio provvedimento, dell'elenco degli ammessi alla concessione dei contributi.

All'esito dell'istruttoria, che la sezione competente per materia concluderà solo dopo l'approvazione del Bilancio Finanziario gestionale dell'anno di riferimento, sarà pubblicato l'elenco dei beneficiari con l'indicazione dell'importo del contributo provvisoriamente assegnato sulla base della domanda formulata e dei requisiti dichiarati. Per le domande ammesse a contributo sarà acquisito e comunicato il Codice Unico di Progetto (CUP), che dovrà essere riportato, in fase di rendicontazione, su tutti i giustificativi di spesa.

L'Ufficio competente dà tempestiva comunicazione scritta dell'avvenuta ammissibilità alla concessione del contributo al soggetto beneficiario e lo invita a trasmettere, entro 60 giorni solari dalla data di conclusione dell'iniziativa, la documentazione giustificativa delle spese sostenute.

La concessione definitiva delle agevolazioni viene calcolata successivamente alla rendicontazione delle spese effettivamente sostenute, tenendo conto dei criteri di ripartizione indicati nell'art. 4 e della concessione provvisoria del contributo.

Ogni beneficiario, indipendentemente dal numero di iniziative rendicontate, **non** potrà ricevere un contributo **complessivo superiore al 30%** dello stanziamento annuale di bilancio.

In attuazione della circolare del Dipartimento R.G.S. n. 21 del 14/10/2021 e n. 33 del 31/12/2021 con riferimento all'art. 9 del Regolamento (UE) n. 2021/241, deve essere garantito il rispetto del **divieto del doppio finanziamento**; pertanto, il medesimo progetto/intervento può ricevere il sostegno da più fondi SIE e fonti finanziarie differenti a

condizione che tale sostegno non copra le medesime voci di costo/fatture e nel rispetto delle disposizioni di cumulo, non superando pertanto il 100% del costo dell'investimento.

Art. 9– Obblighi del beneficiario

Il soggetto beneficiario del contributo è obbligato a:

- fornire tutti gli elementi informativi e la documentazione richiesti in sede di istruttoria a pena di inammissibilità al beneficio;
- comunicare preventivamente alla regione ogni variazione dell'iniziativa intervenuta dopo la presentazione della domanda o dopo la comunicazione di ammissibilità alla concessione del contributo a pena, rispettivamente, di inammissibilità o revoca del contributo;
- pubblicizzare adeguatamente – pena la revoca del contributo concesso - l'intervento apponendo su tutto il materiale pubblicitario (inviti, manifesti, pagine Web, ecc.) il logo regionale e una dicitura tale da evidenziare che l'iniziativa viene realizzata con il contributo della Regione. Il file a uso tipografico del logo verrà trasmesso tramite e-mail dall'Ufficio competente, unitamente alla comunicazione di concessione del contributo;
- fornire alla Regione l'elenco delle eventuali imprese partecipanti all'iniziativa;
- conservare gli originali dei documenti di spesa per cinque anni dall'erogazione del contributo al fine di consentire l'effettuazione dei controlli a campione sulla documentazione presentata e sulle dichiarazioni rese.
- consentire le verifiche in loco a favore delle autorità di controllo e della Sezione competente per materia.

Art. 10 – Modalità di rendicontazione

Il soggetto beneficiario del contributo, **entro 60 giorni solari dalla data di conclusione dell'iniziativa**, deve presentare apposita richiesta di liquidazione del contributo concesso. Il saldo sarà corrisposto a fronte della presentazione del rendiconto delle spese sostenute e di tutta la documentazione giustificativa di seguito richiesta, subordinatamente all'esito positivo delle verifiche e dei controlli regionali.

La rendicontazione delle spese e la relativa richiesta di erogazione dovranno essere presentate esclusivamente per via telematica attraverso il portale regionale <https://sistema.regione.puglia.it>, utilizzando la modulistica ufficiale disponibile sul sistema stesso. Non saranno accettati documenti rendicontali redatti in formato difforme da quello fornito ufficialmente.

Eventuali aggiornamenti della modulistica saranno pubblicati esclusivamente sulla medesima piattaforma regionale.

Le spese rendicontate devono essere indicate nel modulo di rendicontazione al netto di IVA ovvero al lordo della stessa nel caso di indeducibilità di tale imposta. Non saranno ammesse spese effettuate in contanti.

Al modulo di rendicontazione deve essere allegata la seguente documentazione:

- a) **La copia di tutti i titoli di spesa (fatture elettroniche in formato XML)** inseriti nella rendicontazione. Ai sensi dell'art. 5 del D.L. 13/2023 convertito in L. 41/2023, le fatture relative all'acquisizione di beni e servizi devono contenere il Codice Unico di Progetto (CUP) comunicato al momento dell'assegnazione dell'incentivo dalla Sezione regionale competente. **Non saranno ammissibili fatture prive del CUP.**
 “Per le fatture elettroniche emesse prima della comunicazione del CUP da parte della Sezione regionale, il beneficiario è tenuto a procedere all'integrazione del codice utilizzando il servizio web reso disponibile dall'Agenzia delle Entrate nell'area riservata “Fatture e Corrispettivi”, secondo le modalità previste dal Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate prot. n. 563301/2025 del 10 dicembre 2025. Tale procedura di integrazione tardiva del CUP sul Sistema di Interscambio (SdI) è condizione necessaria per l'ammissibilità della spesa in fase di saldo. Non saranno ritenute valide, ai fini della liquidazione, fatture sprovviste di CUP o non regolarizzate tramite il suddetto servizio dell'Agenzia delle Entrate.”
- b) **La copia dei relativi titoli di pagamento**, bonifico o ricevuta bancaria (Ri.ba): il beneficiario deve produrre la documentazione attestante l'esecuzione del bonifico o il pagamento della Ri.ba, con riferimento a ciascuna fattura rendicontata. Tale documentazione, rilasciata dall'Istituto di credito anche nelle forme previste per le operazioni effettuate in modalità “home banking”, dalla quale tra l'altro risulti la data ed il numero della transazione eseguita (**CRO/TRN**), deve essere chiaramente riconducibile alla pertinente fattura i cui riferimenti devono comparire nella causale. La transazione deve essere eseguita e non differita pertanto lo stato

dell'operazione deve risultare come "eseguito", "pagato" o "addebitato". Non saranno in alcun caso ritenute valide, ai fini della rendicontazione, contabili bancarie riportanti diciture provvisorie quali "preso in carico", "inserito", "ordinato", "in lavorazione" o similari, in quanto inidonee a comprovare il definitivo addebito della spesa sul conto corrente del beneficiario. I giustificativi di spesa devono indicare espressamente il numero della fattura di cui attestano il pagamento.

- c) **scheda rilevazione dati** della manifestazione compilabile attraverso il portale regionale <https://sistema.regione.puglia.it> utilizzando l'apposito servizio "Scheda rilevazione dati Manifestazione Fieristica".
- d) relazione dettagliata sullo svolgimento dell'iniziativa nella quale siano indicati i risultati positivi che questa ha determinato sul piano della promozione economica del territorio e **l'elenco delle imprese/partner coinvolti, corredata** di documentazione idonea ad attestare l'effettivo svolgimento delle manifestazioni (locandine, rassegna stampa, brochure, programma definitivo). In particolare dovrà essere opportunamente **documentata** l'effettività realizzazione delle attività che determinano il raggiungimento degli obiettivi di cui all'art. 1 comma 3, se barrati nella domanda di richiesta di contributo.
- e) dichiarazione circa l'assoggettabilità o meno del beneficiario alla **ritenuta d'acconto del 4%** ai sensi dell'art. 28, 2° comma del DPR n. 600/1973 atta a stabilire la natura dell'iniziativa ai fini dell'applicazione delle ritenute fiscali sui contributi previste dalle norme vigenti.
- f) dichiarazione sostitutiva, resa dal legale rappresentante ai sensi degli art. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, con cui, preso atto di quanto specificato dall'Autorità nazionale Anticorruzione (ANAC) negli orientamenti nn. da 1) a 4) del 2015, oltre che nei pareri sulla normativa del 4 e del 18 febbraio 2015, nonché del 21 ottobre 2015, dichiara che, al fine dell'applicazione dell'art. 53 comma 16 ter del D.Lgs 165/2001, introdotto dalla Legge n. 190/2012 (attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro — **pantouflage** o revolving doors), il soggetto beneficiario non ha concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e, comunque, non ha attribuito incarichi ad ex dipendenti dell'Amministrazione regionale, che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della Regione Puglia nei propri confronti, nel triennio successivo alla cessazione del rapporto di lavoro con la Regione Puglia.
- g) titolo di disponibilità della sede espositiva.
- h) report Analitico Ingressi: Un report generato automaticamente da piattaforma di biglietteria o sistema di controllo accessi, contenente il numero totale degli ingressi distinti per tipologia (visitatori, operatori) e corredato dai log di sistema temporali. Non sono ammesse autocertificazioni o stime manuali. La documentazione di cui al presente punto non è obbligatoria per le manifestazioni provviste di certificazione ufficiale dei dati fieristici (norma ISO 25639-2008), previa presentazione del relativo certificato rilasciato da un ente terzo indipendente riconosciuto da ACCREDIA.
- i) **contratti Espositori**: Elenco analitico degli espositori e copia dei contratti di partecipazione onerosi di cessione aree espositive o almeno 15 contratti di essi, regolarmente sottoscritti tra il Beneficiario (in qualità di Organizzatore) e le aziende espositrici. Tali contratti devono essere coerenti con il Regolamento Generale di Partecipazione depositato in fase di iscrizione al Calendario.
- j) La documentazione di cui al presente punto non è obbligatoria per le manifestazioni provviste di certificazione ufficiale dei dati fieristici (norma ISO 25639-2008), previa presentazione del relativo certificato rilasciato da un ente terzo indipendente riconosciuto da ACCREDIA;
- k) Planimetria degli spazi espositivi.
- l) Ai fini del riconoscimento della Premialità del 5% di cui all'art. 1 **obiettivo 1** il beneficiario dovrà produrre obbligatoriamente idonea documentazione attestante l'effettiva realizzazione in Italia e all'estero delle campagne medie o eventi realizzati attraverso:
 - Fatture e report analitici di campagne di Digital Advertising (es. Meta Ads, Google Ads) da cui si evinca in modo inequivocabile la geolocalizzazione del target fuori dai confini regionali/nazionali e l'effettivo budget consumato;
 - Contratti/fatture attestanti l'acquisto di spazi pubblicitari su testate o media internazionali/extra-regionali.

Si precisa che l'investimento rendicontato per tali attività specifiche non dovrà essere inferiore a **€ 2.500,00, pena il mancato riconoscimento della premialità.**

- m) Ai fini del riconoscimento della Premialità del 5% di cui all'art. 1 **obiettivo 2** il beneficiario dovrà produrre obbligatoriamente:
- Documentazione fotografica attestante l'allestimento e l'operatività dell'Area B2B all'interno del quartiere fieristico;
 - Un elenco degli operatori professionali e buyer (italiani ed esteri) che hanno avuto accesso all'area e partecipato agli incontri, completo di nome, cognome, denominazione aziendale e Paese di provenienza;
 - Un registro o prospetto riepilogativo degli incontri d'affari effettivamente svoltisi tra i suddetti buyer e le imprese espositrici;
- n) Ai fini del riconoscimento della Premialità del 5% di cui all'art. 1 **obiettivo 3** il beneficiario dovrà produrre obbligatoriamente idonea documentazione attestante l'effettiva realizzazione di eventi collaterali di promozione o approfondimento contenutistico, dedicati a donne, giovani imprenditori e start up. A tal fine l'organizzatore dovrà produrre:
- la planimetria ufficiale con l'evidenza dell'area espositiva dedicata in cui si sono svolti gli eventi tematici (convegni, workshop) promossi da imprese a titolarità femminile, giovanile o start-up innovative;
 - le Visure Camerali degli espositori (start-up innovative, imprese femminili/giovanili) ivi presenti, da cui si evinca oggettivamente lo status di start-up innovativa o di impresa femminile/giovanile ai sensi di legge.

Qualora la documentazione sia incompleta o sia necessario acquisire chiarimenti, potranno essere richieste integrazioni. In mancanza di risposta, l'Ufficio competente assegnerà formalmente al soggetto beneficiario il termine di 10 gg per la trasmissione di quanto richiesto, decorso inutilmente il quale il contributo verrà revocato o ridotto. Della revoca/riduzione del contributo viene data formale comunicazione al soggetto richiedente da parte dell'Ufficio competente

Il contributo sarà proporzionalmente **ridotto** qualora, in fase di rendicontazione, le spese ammissibili sostenute risultino inferiori a quelle riconosciute in fase di concessione provvisoria.

Il contributo sarà liquidato al netto della ritenuta di acconto prevista dall'art. 28, comma 2, DPR 600/1973, se dovuta. In caso di applicazione della ritenuta di acconto, sarà rilasciata attestazione nei termini previsti dalla legge.

Art. 11 – Decadenze, revoche e rinunce del contributo

In caso di rinuncia al contributo da parte del soggetto beneficiario, lo stesso dovrà darne comunicazione esclusivamente a mezzo pec all'indirizzo: servizio.attivitaeconomiche@pec.rupar.puglia.it.

Il contributo può essere revocato prima della sua erogazione, con provvedimento del dirigente, per i seguenti motivi:

- a) mancata realizzazione dell'iniziativa preventivata o realizzazione difforme dalle finalità per cui era stato concesso il sostegno economico;
- b) riscontro, in sede di verifica o controllo, di irregolarità amministrative, di violazione di norme vigenti o di mancata o intempestiva comunicazione alla Regione di atti e fatti rilevanti concernenti l'iniziativa finanziata;
- c) rinuncia al contributo da parte del soggetto richiedente;
- d) sia accertata l'insussistenza o il venir meno, prima dell'erogazione dell'agevolazione, dei requisiti di ammissibilità di cui all'art. 2 e all'art. 5 del presente avviso.
- e) mancata o incompleta presentazione della rendicontazione finale di spesa;
- f) **mancata comunicazione preventiva di ogni variazione dell'iniziativa intervenuta dopo la presentazione della domanda o dopo la comunicazione di ammissibilità alla concessione del contributo.** La realizzazione della manifestazione in assenza di previa comunicazione o in caso di diniego dell'autorizzazione alla variante, comporta la decadenza dal diritto al contributo;
- g) sopravvenienza di condizioni di qualsiasi natura che ne rendano impossibile o illegittima l'erogazione;
- h) violazione del divieto di cumulo con altri contributi pubblici;
- i) dichiarazioni mendaci o atti falsi o contenenti dati non rispondenti a verità resi dal Beneficiario nel modulo di domanda e in qualunque altra fase del procedimento, fermo restando le conseguenze previste dalle norme penali vigenti in materia.
- j) non siano rispettati i tempi e le modalità poste dalla Regione per l'adempimento degli obblighi imposti dal presente avviso a carico dei soggetti beneficiari.

Nel caso di revoca, restano a totale carico del Soggetto Beneficiario tutti gli oneri relativi all'intervento già sostenuti.

Art. 12 – Controlli e Rup

L'impresa beneficiaria del contributo ha l'obbligo di rendersi disponibile, fino a 5 anni dalla data dell'ultimo titolo di spesa agevolato a qualsivoglia richiesta di controlli, di informazioni, di dati, di documenti, di attestazioni o dichiarazioni, da rilasciarsi eventualmente anche dai fornitori di servizi.

La Regione, anche attraverso soggetti intermediari, si riserva di svolgere verifiche e controlli in qualunque momento e fase della realizzazione degli interventi ammessi all'agevolazione, ai fini del monitoraggio dell'intervento, secondo quanto previsto dalla normativa vigente in merito.

I controlli potranno essere effettuati anche da funzionari dello Stato Italiano e dell'Unione Europea.

In caso di esito negativo dei controlli, il contributo sarà revocato d'ufficio e verrà attivata la procedura per il recupero delle somme eventualmente già erogate.

Art. 13 – Informativa Privacy e Trasparenza

Ai sensi della normativa in vigore in materia di protezione dei dati personali la Regione Puglia informa che i dati forniti, contenuti nella Istanza di partecipazione e nei relativi allegati, saranno utilizzati esclusivamente per le finalità connesse alla gestione del presente Avviso. All'uopo, si offre la seguente informativa in materia di riservatezza dei dati personali (art. 13 del Reg. UE n. 2016/679 del 27 aprile 2016):

1. Base giuridica: Il trattamento dei dati per la finalità di cui sopra viene effettuato - secondo le condizioni di cui all'art. 6, co. 1, lett. e) del Regolamento (UE) 679/2016 - nell'esercizio dei pubblici poteri svolti dalla Regione.
2. Titolare del trattamento dei dati è la Regione Puglia, con sede in Lungomare Nazario Sauro n. 31/33 – 70121 Bari. Il designato al trattamento dei dati personali, ai sensi dell'art. 2 quaterdecies del D.Lgs. n. 196/2003, è il Dirigente della Sezione Promozione del Commercio, Artigianato e Internazionalizzazione delle imprese, come disposto con D.G.R. n. 145/2019.
3. Responsabile della protezione dei dati: Punto di contatto – rpdp@regione.puglia.it.
4. Modalità del trattamento: Il trattamento è effettuato con modalità cartacea e con l'ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati anche a fini di archiviazione (protocollo e conservazione documentale) da persone autorizzate e impegnate alla riservatezza. Il trattamento dei dati avverrà, comunque, in modo tale da garantire la sicurezza, la protezione e la riservatezza dei dati medesimi.
5. I dati raccolti non sono trasferiti all'estero, all'interno o all'esterno dell'Unione europea, e potranno essere comunicati ad altre amministrazioni per le verifiche di veridicità delle informazioni rese secondo le previsioni di cui al D.P.R. n. 445/2000.
6. Periodo di conservazione: I dati saranno trattati per il tempo necessario al raggiungimento delle finalità suddette. Successivamente saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa.
7. Diritti degli interessati: Gli interessati hanno il diritto di ottenere dalla Regione l'accesso ai propri dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento (artt. 15 e seg. GDPR). L'apposita istanza alla Regione è presentata al punto di contatto del Responsabile della protezione dei dati innanzi indicato. Hanno altresì diritto alla comunicazione della violazione ai sensi dell'art. 34 del medesimo GDPR.
8. Diritto di reclamo: Gli interessati che ritengono che il presente trattamento dei dati personali avvenga in violazione di quanto previsto dal GDPR hanno il diritto di proporre reclamo al Garante per la Protezione dei dati personali come previsto dall'art. 77 del Regolamento stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie ai sensi dell'art. 79 del medesimo Regolamento.

Il conferimento dei dati è obbligatorio ed il rifiuto di fornire gli stessi comporterà l'impossibilità di ammissione all'avviso, nonché agli adempimenti conseguenti ed inerenti alla presente procedura. I dati personali saranno conservati per tutto il tempo in cui il procedimento può produrre effetti ed in ogni caso per il periodo di tempo previsto dalle disposizioni in materia di conservazione degli atti e dei documenti amministrativi.

Art. 14 – Valutazione di Impatto di Genere

Il presente avviso concorre al raggiungimento degli obiettivi di contrasto alle discriminazioni e promozione dell'equità nei settori produttivi ed economici ed è stato sottoposto con esito positivo alla valutazione di Impatto di Genere (VIG) ai sensi della D.G.R. 15 settembre 2021, n. 1466, recante l'approvazione della Strategia regionale per la parità di genere, denominata "Agenda di Genere", e della D.G.R. del 26 settembre 2024, n. 1295, recante "Valutazione di Impatto di Genere (VIG). Approvazione indirizzi metodologico-operativi e avvio fase strutturale", aggiornata alle Linee guida approvate con la D.G.R. n. 1161/2024.

Art. 15 –Divieto di Pantouflage

Ai sensi dell'art. 53 comma 16 ter del D.Lgs 165/2001, (attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro - pantouflage o revolving doors), è fatto divieto ai beneficiari di concludere contratti di lavoro subordinato o autonomo e, comunque, di attribuire incarichi ad ex dipendenti dell'Amministrazione regionale, che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della Regione Puglia nei propri confronti, nel triennio successivo alla cessazione del rapporto di lavoro con la Regione Puglia. In caso di violazione della suddetta condizione i contratti conclusi e gli incarichi conferiti sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti.

ALLEGATO 1 – Dichiarazione “de minimis” impresa richiedente

**Dichiarazione sostitutiva per la concessione di aiuti in «de minimis»,
ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445**
(Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa)

Il sottoscritto:

Anagrafica richiedente					
Il Titolare / legale rappresentante dell'impresa	Nome e cognome	nata/o il	nel Comune di		Prov.
	Comune di residenza	CAP	Via	n.	Prov.

In qualità di titolare/legale rappresentante dell'impresa:

Anagrafica impresa					
Impresa	Denominazione/Ragione sociale dell'impresa		Forma giuridica		
Sede legale	Comune	CAP	Via	n.	Prov.
Dati impresa	Codice fiscale		Partita IVA		

In relazione a quanto previsto dalla D.G.R. n. _____ del _____ in attuazione;

Per la concessione di aiuti «de minimis» di cui al Regolamento (UE) n. 2831/2023 del 13 dicembre 2023 della Commissione Europea, pubblicato sulla G.U.U.E. Serie L del 15.12.2023;

PRESA VISIONE delle istruzioni per la predisposizione della presente dichiarazione;

CONSAPEVOLE delle responsabilità anche penali assunte in caso di rilascio di dichiarazioni mendaci, formazione di atti falsi e loro uso, e della conseguente decadenza dai benefici concessi sulla base di una dichiarazione non veritiera, ai sensi degli articoli 75 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa);

DICHIARA

Sezione A - Natura dell'impresa

☐ Che l'**impresa non è controllata né controlla**, direttamente o indirettamente (per il concetto di controllo, ai fini della presente dichiarazione, si vedano le Istruzioni per la compilazione - ALLEGATO C, Sez. A), altre imprese.

☐ Che l'**impresa controlla**, anche indirettamente, le imprese seguenti aventi sede legale in Italia, per ciascuna delle quali presenta la dichiarazione di cui all'Allegato B:

(Ragione sociale e dati anagrafici) (ripetere tabella se necessario)

Anagrafica impresa controllata					
Impresa	Denominazione/Ragione sociale dell'impresa		Forma giuridica		
Sede legale	Comune	CAP	Via	n.	Prov.
Dati impresa	Codice fiscale		Partita IVA		

☐ Che l'**impresa è controllata**, anche indirettamente, dalle imprese seguenti aventi sede legale o unità operativa in Italia, per ciascuna delle quali presenta la dichiarazione di cui all'Allegato B:

(Ragione sociale e dati anagrafici) (ripetere tabella se necessario)

Anagrafica dell'impresa che esercita il controllo sulla richiedente					
Impresa	Denominazione/Ragione sociale dell'impresa		Forma giuridica		
Sede legale	Comune	CAP	Via	n.	Prov.
Dati impresa	Codice fiscale		Partita IVA		

Sezione B - Rispetto del massimale

1) Che l'esercizio finanziario (anno fiscale) dell'impresa rappresentata inizia il _____ e termina il _____;

2)

☐ **2.1** - Che all'impresa rappresentata **NON È STATO CONCESSO** nel periodo di riferimento relativo al regolamento de minimis applicato alcun aiuto «de minimis», tenuto conto anche delle disposizioni relative a fusioni/acquisizioni o scissioni (In proposito si vedano le Istruzioni per la compilazione - Allegato C, Sez. B);

Allegato B

☐ **2.2** - Che all'impresa rappresentata **SONO STATI CONCESSI** nel periodo di riferimento relativo al regolamento de minimis applicato i seguenti aiuti «*de minimis*», tenuto conto anche delle disposizioni relative a fusioni/acquisizioni o scissioni (*In caso di acquisizioni di aziende o di rami di aziende o fusioni, in tabella va inserito anche il de minimis usufruito dall'impresa o ramo d'azienda oggetto di acquisizione o fusione. In caso di scissioni, indicare solo l'ammontare attribuito o assegnato all'impresa richiedente. In proposito si vedano le Istruzioni per la compilazione - Allegato C, Sez. B*):

(Aggiungere righe se necessario)

	Impresa cui è stato concesso il <i>de minimis</i>	Ente concedente	Riferimento normativo/ amministrativo che prevede l'agevolazione	Provvedimento di concessione e data	Reg. UE <i>de minimis</i> ¹	Importo dell'aiuto <i>de minimis</i>		Di cui imputabile all'attività di trasporto merci su strada per conto terzi
						Concesso	Effettivo ²	
1								
2								
3								
TOTALE								

Sezione C - Settori in cui opera l'impresa

- ☐ Che l'impresa rappresentata opera solo nei settori economici ammissibili al finanziamento;
- ☐ Che l'impresa rappresentata opera anche in settori economici esclusi, tuttavia dispone di un sistema adeguato di separazione delle attività o distinzione dei costi;
- ☐ Che l'impresa rappresentata opera anche nel settore economico del «trasporto merci su strada per conto terzi», tuttavia dispone di un sistema adeguato di separazione delle attività o distinzione dei costi.

Sezione D - Condizioni di cumulo

- ☐ Che in riferimento agli stessi «**costi ammissibili**» l'impresa rappresentata **NON** ha beneficiato di altri aiuti di Stato.
- ☐ Che in riferimento agli stessi «**costi ammissibili**» l'impresa rappresentata ha beneficiato dei seguenti aiuti di Stato:

n.	Ente concedente	Riferimento normativo o amministrativo che prevede l'agevolazione	Provvedimento di concessione	Regolamento di esenzione (e articolo pertinente) o Decisione Commissione UE ³	Intensità di aiuto		Importo imputato sulla voce di costo o sul progetto
					Ammissibile	Applicata	
1							
2							
TOTALE							

¹ Indicare il regolamento in base al quale è stato concesso l'aiuto «*de minimis*»: Regolamento (UE) 2023/2831 (Generale: si applica a tutti i settori economici, ad eccezione dell'agricoltura, pesca e acquacoltura, e dei settori esclusi dal Regolamento (UE) n. 1407/2013); Regolamento (UE) 2023/2832 (SIEG: Si applica alle imprese che forniscono servizi di interesse economico generale SIEG, come ad esempio servizi pubblici di trasporto, assistenza sanitaria, ecc); Regolamento n. 717/2014 «*de minimis*» nel settore pesca e acquacoltura, Regolamento n. 1408/2013 «*de minimis*» nel settore della produzione agricola primaria

² Indicare l'importo effettivamente liquidato a saldo, se inferiore a quello concesso, e/o l'importo attribuito o assegnato all'impresa richiedente in caso di scissione e/o l'importo attribuito o assegnato al ramo d'azienda ceduto. Si vedano anche le Istruzioni per la compilazione - Allegato C, Sez.B.

³ Indicare gli estremi del Regolamento (ad esempio Regolamento di esenzione 800/08) oppure della Decisione della Commissione che ha approvato l'aiuto notificato.

AUTORIZZA

l'Amministrazione concedente al trattamento e all'elaborazione dei dati forniti con la presente dichiarazione, per finalità gestionali e statistiche, anche mediante l'ausilio di mezzi elettronici o automatizzati, nel rispetto della sicurezza e della riservatezza e ai sensi dell'articolo 38 del citato DPR n.445/2000 allegando alla presente dichiarazione, copia fotostatica di un documento di identità.

Località e data

In fede

(Il titolare/legale rappresentante dell'impresa)

ALLEGATO 2 – Dichiarazione “de minimis” impresa collegata

**Dichiarazione sostitutiva per la concessione di aiuti in «de minimis»,
ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445**
(Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa)

Il sottoscritto:

Anagrafica richiedente					
Il Titolare / legale rappresentante dell'impresa	Nome e cognome	nata/o il	nel Comune di		Prov.
	Comune di residenza	CAP	Via	n.	Prov.

In qualità di titolare/legale rappresentante dell'impresa:

Anagrafica impresa					
Impresa	Denominazione/Ragione sociale dell'impresa		Forma giuridica		
Sede legale	Comune	CAP	Via	n.	Prov.
Dati impresa	Codice fiscale		Partita IVA		

CONTROLLATA o CONTROLLANTE dell'impresa richiedente (denominazione/ragione sociale, forma giuridica) in relazione a quanto previsto dalla D.G.R. n°..... del”;

Per la concessione di aiuti «de minimis» di cui al Regolamento (UE) n. 2831/2023 del 13 dicembre 2023 della Commissione Europea, pubblicato sulla G.U.U.E. Serie L del 15.12.2023;

PRESA VISIONE delle istruzioni per la predisposizione della presente dichiarazione;

CONSAPEVOLE delle responsabilità anche penali assunte in caso di rilascio di dichiarazioni mendaci, formazione di atti falsi e loro uso, e della conseguente decadenza dai benefici concessi sulla base di una dichiarazione non veritiera, ai sensi degli articoli 75 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa);

DICHIARA

- ☐ **1.1** - Che all'impresa rappresentata **NON È STATO CONCESSO** nel periodo di riferimento relativo al regolamento de minimis applicato alcun aiuto «de minimis».
- ☐ **1.2** - Che all'impresa rappresentata **SONO STATI CONCESSI** nel periodo di riferimento relativo al regolamento de minimis applicato i seguenti aiuti «de minimis»:

(Aggiungere righe se necessario)

n.	Ente concedente	Riferimento normativo o amministrativo che prevede l'agevolazione	Provvedimento di concessione e data	Reg. UE <i>de minimis</i> ²	Intensità di aiuto <i>de minimis</i>		Di cui imputabile all'attività di trasporto merci su strada per conto terzi
					Concesso	Effettivo	
1							
2							
3							
TOTALE							

Il sottoscritto, infine, tenuto conto di quanto dichiarato, ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196 (Codice in materia di protezione di dati personali) e successive modifiche ed integrazioni:

AUTORIZZA

l'Amministrazione concedente al trattamento e all'elaborazione dei dati forniti con la presente dichiarazione, per finalità gestionali e statistiche, anche mediante l'ausilio di mezzi elettronici o automatizzati, nel rispetto della sicurezza e della riservatezza e ai sensi dell'articolo 38 del citato DPR n. 445/2000 allegando alla presente dichiarazione, copia fotostatica di un documento di identità.

Località e data

In fede

(Il titolare/legale rappresentante dell'impresa)

² Indicare il regolamento in base al quale è stato concesso l'aiuto «de minimis»: Regolamento (UE) 2023/2831 (Generale: si applica a tutti i settori economici, ad eccezione dell'agricoltura, pesca e acquacoltura, e dei settori esclusi dal Regolamento (UE) n. 1407/2013); Regolamento (UE) 2023/2832 (SIEG: Si applica alle imprese che forniscono servizi di interesse economico generale SIEG, come ad esempio servizi pubblici di trasporto, assistenza sanitaria, ecc); Regolamento n. 717/2014 «de minimis» nel settore pesca e acquacoltura, Regolamento n. 1408/2013 «de minimis» nel settore della produzione agricola primaria

ISTRUZIONI PER LE IMPRESE PER LA COMPILAZIONE DEL MODULO «DE MINIMIS»

Con l'art. 52 della Legge 234/2012 è stato istituito il Registro nazionale degli aiuti di Stato - RNA - al fine di garantire il rispetto dei divieti di cumulo e degli obblighi di trasparenza e di pubblicità previsti dalla normativa europea e nazionale nella materia di aiuti di Stato relativa ai settori diversi da quello agricolo, forestale, delle zone rurali, della pesca e dell'acquacoltura. Tra il registro RNA e i sistemi informativi dei predetti settori specifici di aiuti (SIAN e SIPA), nonché il Registro delle Imprese, esiste un sistema di interoperabilità ed integrazione.

Il registro RNA è disciplinato dal Decreto 31 maggio 2017, n. 115 (Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni) ed opera dal 12 agosto 2017.

Nel caso di istituzione di un registro centrale, come il registro RNA, la verifica del rispetto del massimale si acquisisce tramite il registro e non più a mezzo di dichiarazione del legale rappresentante dell'impresa candidata a ricevere un aiuto de minimis. Dato però, che ai fini dell'applicazione dei regolamenti de minimis, le Amministrazioni concedenti sono tenute a verificare – prima di procedere alla concessione dell'aiuto de minimis – una serie di informazioni che non sono contenute in RNA o che vi sono contenute solo parzialmente, l'Amministrazione regionale ha predisposto un modello di dichiarazione de minimis che attesti le predette informazioni non rinvenibili, totalmente o parzialmente, nel registro. La dichiarazione è rilasciata ai sensi dell'art. 47 del DPR 445/2000 e viene sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa candidata a ricevere l'aiuto de minimis.

Con l'entrata in vigore dei nuovi regolamenti (UE) de minimis, n. 2023/2831 de minimis generale e n. 2023/2832 de minimis SIEG a far data dal 1° gennaio 2024, il periodo di riferimento per calcolare il rispetto del massimale, per i predetti regolamenti, non è più definito in termini di esercizio finanziario, bensì di arco di tre anni, mentre l'arco temporale di riferimento per la verifica del massimale per i regolamenti (UE) de minimis del settore della produzione agricola primaria e del settore pesca e acquacoltura viene determinato sempre sulla base dell'esercizio finanziario. Per detto motivo, l'Amministrazione regionale ha modificato il modello di dichiarazione de minimis in conformità alle disposizioni dei sopra richiamati nuovi regolamenti de minimis, generale e SIEG.

Dato che il modello di dichiarazione de minimis rimane comune a tutti e quattro i regolamenti de minimis vigenti¹, l'arco temporale è stato indicato con la seguente formula, più generica: "nel periodo di riferimento relativo al regolamento de minimis applicato".

Anche nel registro RNA è stato effettuato l'adeguamento per l'attuazione dei sopra richiamati nuovi regolamenti (UE) de minimis adottati per il settore generale e per il SIEG, al fine di consentire le attività di registrazione e controllo a valere sui predetti regolamenti europei.

Ai fini della concessione di un aiuto individuale in regime de minimis, si ricorda che un nuovo aiuto de minimis potrà essere concesso solo se, sommato a quelli già ottenuti nel periodo di riferimento del regolamento de minimis applicato (arco di tre anni o esercizio finanziario in corso e i due esercizi finanziari precedenti), non vengano superati i massimali stabiliti da ogni Regolamento di riferimento. Un'impresa, infatti, può essere beneficiaria di aiuti ai sensi di più regolamenti «de minimis»; a ciascuno di tali aiuti si applicherà il massimale pertinente, con l'avvertenza che l'importo totale degli aiuti «de minimis» ottenuti in ciascun periodo di riferimento non potrà comunque superare il tetto massimo più elevato tra quelli cui si fa riferimento. Inoltre, qualora l'importo concesso sia stato nel frattempo anche liquidato a saldo, con eventuale riduzione dell'importo dell'aiuto concesso, l'Amministrazione terrà in considerazione l'importo inferiormente effettivamente ricevuto, a condizione che detto importo sia stato registrato nel RNA. Fino al momento in cui non sia intervenuta l'erogazione a saldo e la relativa registrazione in RNA, verrà considerato solo l'importo concesso.

¹ Regolamenti «de minimis» in vigore; Regolamento (UE) 2023/2831 (Generale: si applica a tutti i settori economici, ad eccezione dell'agricoltura, pesca e acquacoltura, e dei settori esclusi dal Regolamento (UE) n. 1407/2013); Regolamento (UE) 2023/2832 (SIEG: Si applica alle imprese che forniscono servizi di interesse economico generale SIEG, come ad esempio servizi pubblici di trasporto, assistenza sanitaria, ecc); Regolamento n. 717/2014 «de minimis» nel settore pesca e acquacoltura, Regolamento n. 1408/2013 «de minimis» nel settore della produzione agricola primaria,

Nelle indicazioni per la compilazione delle Sezioni A e B del modello de minimis, si prende come riferimento, tra i regolamenti in materia, il regolamento de minimis generale n. 2023/2831.

Sezione A: Come individuare il beneficiario – Il concetto di “controllo” e l’impresa unica.

Le regole europee stabiliscono che, ai fini della verifica del rispetto dei massimali, “le entità controllate (di diritto o di fatto) dalla stessa entità debbano essere considerate come un’unica impresa beneficiaria”. Ne consegue che, nel calcolo del massimale disponibile dell’impresa candidata a ricevere un aiuto «de minimis», si dovrà tener conto degli aiuti ottenuti nel periodo di riferimento non solo dall’impresa richiedente, ma anche da tutte le imprese, a monte o a valle, legate ad essa da un rapporto di collegamento (controllo), nell’ambito dello stesso Stato membro. Fanno eccezione le imprese tra le quali il collegamento si realizza attraverso un Ente pubblico, che sono prese in considerazione singolarmente. Fanno eccezione anche le imprese tra le quali il collegamento si realizza attraverso persone fisiche, che non dà luogo all’“impresa unica”.

Il rapporto di collegamento (controllo) può essere anche indiretto, cioè può sussistere anche per il tramite di un’impresa terza.

Art. 2, par. 2 Regolamento n. 2023/2831/UE

«Impresa unica»: ai fini del presente regolamento, tutte le imprese tra le quali intercorre almeno una delle relazioni seguenti:

- *un’impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un’altra impresa;*
- *un’impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un’altra impresa;*
- *un’impresa ha il diritto di esercitare un’influenza dominante su un’altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest’ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest’ultima;*
- *un’impresa azionista o socia di un’altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell’altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest’ultima.*

Le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni di cui alle lettere da a) a d), per il tramite di una o più altre imprese sono anch’esse considerate un’impresa unica.

Sezione B: Rispetto del massimale.

Periodo di riferimento:

Come specificato supra, il periodo di riferimento per i regolamenti de minimis del settore agricolo e del settore pesca si basa sull’esercizio finanziario in corso e sui due esercizi precedenti, mentre per i nuovi regolamenti del settore generale e SIEG il periodo temporale è costituito dall’arco di tre anni.

Per “esercizio finanziario” si intende l’anno fiscale dell’impresa. Qualora le imprese facenti parte dell’“impresa unica” abbiano esercizi fiscali non coincidenti, l’esercizio fiscale di riferimento ai fini del calcolo del cumulo è quello dell’impresa richiedente per tutte le imprese facenti parte dell’impresa unica.

Il caso specifico delle fusioni, acquisizioni e trasferimenti di rami d’azienda: quali agevolazioni indicare?

Il Regolamento «de minimis» n. 2023/2831 detta specifiche prescrizioni in merito al conteggio degli aiuti «de minimis» in caso di fusioni, acquisizioni, scissioni e trasferimenti di rami d’azienda. Per tale ragione, le informazioni connesse alle predette vicende vengono acquisite dall’Amministrazione preposta mediante dichiarazione dell’impresa richiedente in quanto non ricavabili dal RNA.

Nella tabella di cui al punto 2.2 del modulo vanno, pertanto, indicati gli aiuti già registrati in RNA/SIAN/SIPA che, a seguito di una fusione, acquisizione, scissione o trasferimento di ramo d’azienda, sono diventati aiuti «de minimis» da computare o da non più computare nel massimale della richiedente. Gli aiuti già registrati sono visionabili accedendo alla “Sezione trasparenza” disponibile ai seguenti link:

- RNA: https://www.rna.gov.it/sites/PortaleRNA/it_IT/trasparenza

Nel caso specifico in cui l’impresa richiedente sia incorsa in vicende di fusioni o acquisizioni (art. 3(8) del Reg 2023/2831/UE) tutti gli aiuti «de minimis» accordati alle imprese oggetto dell’operazione devono essere sommati.

Conseguentemente la tabella di cui al punto 2.2 del modulo andrà compilata inserendo il «de minimis» ottenuto dall'impresa/dalle imprese oggetto di acquisizione o fusione.

Nel caso specifico in cui l'impresa richiedente origini da operazioni di scissione (art. 3(9) del Reg 2023/2831/UE) di un'impresa in due o più imprese distinte, si segnala che l'importo degli aiuti «de minimis» ottenuti dall'impresa originaria deve essere attribuito all'impresa che acquisirà le attività che hanno beneficiato degli aiuti o, se ciò non è possibile, deve essere suddiviso proporzionalmente al valore delle nuove imprese in termini di capitale investito. Pertanto nella tabella di cui al punto 2.2 del modulo vanno indicati gli aiuti «de minimis» che l'impresa rappresentata - che origina da un'operazione di scissione - ha "ereditato" in quanto ha acquisito le attività che hanno beneficiato dell'aiuto in questione a suo tempo concesso all'impresa originaria. In alternativa, se tale calcolo non è possibile, va indicato il valore dell'aiuto in proporzione al valore del capitale investito.

Valutazioni caso per caso dovranno essere effettuate per la fattispecie di un trasferimento di un ramo d'azienda che, configurato come operazione di acquisizione, determina il trasferimento del «de minimis» in capo all'impresa che ha effettuato l'acquisizione, se l'aiuto «de minimis» era imputato al ramo d'azienda trasferito. Viceversa, nel caso in cui un trasferimento di ramo d'azienda si configuri come una operazione di cessione, l'impresa che ha ceduto il ramo può dedurre dall'importo dichiarato l'aiuto «de minimis» imputato al ramo ceduto.

Aiuti di cui all'articolo 10 del DM 115/2017

Ai sensi dell'art. 10, comma 1, del D.M. n. 115/2017, gli aiuti non subordinati all'emanazione di provvedimenti di concessione o di autorizzazione alla fruizione, comunque denominati, si intendono concessi e sono registrati in RNA nell'esercizio finanziario successivo a quello della fruizione da parte del soggetto beneficiario.

Gli aiuti fiscali aventi medesime caratteristiche si intendono invece concessi e sono registrati nel RNA, nell'esercizio finanziario successivo a quello di presentazione della dichiarazione fiscale nella quale sono dichiarati.

Il sopracitato art. 10 si applica anche agli aiuti de minimis subordinati all'emanazione di provvedimenti di concessione o di autorizzazione alla fruizione, comunque denominati, il cui importo non è determinabile nei predetti provvedimenti ma solo a seguito della presentazione della dichiarazione resa a fini fiscali nella quale sono dichiarati.

Per il calcolo del cumulo degli aiuti «de minimis», il registro RNA utilizza quale data di concessione degli aiuti di cui al predetto articolo 10 quella in cui è effettuata la registrazione dell'aiuto.

La registrazione degli aiuti di cui all'articolo 10 del DM 115/2017 è effettuata dall'Agenzia delle entrate, dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli, dall'ente previdenziale o assistenziale di pertinenza, ovvero dagli altri soggetti competenti preposti alla fase di fruizione dei medesimi aiuti.

Come ricordato nell'introduzione del presente Allegato I, gli aiuti «de minimis» sono tali quando vengono concessi ad una stessa impresa unica in un determinato arco di tempo senza superare un importo prestabilito (massimale). Conseguentemente l'art. 10 del D.M. n. 115/2017 prevede, al comma 4, che l'impossibilità di registrazione degli aiuti «de minimis» per effetto del superamento del massimale pertinente in relazione alla tipologia di aiuto «de minimis» determina l'illegittimità della fruizione.

È necessario, quindi, che le imprese tengano in debita evidenza gli aiuti di cui all'articolo 10 del DM 115/2017 di cui abbiano già beneficiato, ma non ancora registrati in RNA, al fine di non richiedere aiuti «de minimis» in misura superiore al massimale effettivamente disponibile. A tal fine va compilato il punto 3) della sezione B del Modulo «de minimis» dove vanno, infatti, indicati agli aiuti sopra richiamati, già fruiti o dichiarati dall'impresa al momento della sottoscrizione del Modulo «de minimis», ma non ancora registrati in RNA in ragione del meccanismo di registrazione ad essi riservato dall'art. 10 del DM 115/2017.

Sezione C: Campo di applicazione

Se un'impresa opera sia in settori ammissibili dall'avviso/bando, sia in settori esclusi, deve essere garantito, tramite la separazione delle attività o la distinzione dei costi, che le attività esercitate nei settori esclusi non beneficino degli aiuti «de minimis».

Da Regolamento 2023/2831/UE (articolo 1, par.1), sono esclusi gli aiuti alle imprese operanti nei seguenti settori:

- della produzione primaria di prodotti della pesca e dell'acquacoltura;
- della trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura solo nel caso specifico, in

cui l'importo dell'aiuto sia stato fissato in base al prezzo o al quantitativo di tali prodotti acquistati o immessi sul mercato;

- della produzione primaria dei prodotti agricoli;
- della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli solo negli specifici casi in cui l'importo dell'aiuto sia stato fissato in base al prezzo o al quantitativo di tali prodotti acquistati da produttori primari o immessi sul mercato dalle imprese interessate, o qualora l'aiuto sia stato subordinato al fatto di venire parzialmente o interamente trasferito a produttori primari.

Sezione D: Condizioni per il cumulo

- Se l'Avviso/Bando consente il cumulo degli aiuti «de minimis» con altri aiuti di Stato e gli aiuti «de minimis» sono concessi per
- specifici costi ammissibili, questi possono essere cumulati:
- con aiuti di Stato concessi per gli stessi costi ammissibili se tale cumulo non comporta il superamento dell'intensità di aiuto o dell'importo di aiuto più elevati fissati, per le specifiche circostanze di ogni caso, in un regolamento d'esenzione per categoria o in una decisione adottata dalla Commissione.
- con aiuti di Stato concessi per costi ammissibili diversi da quelli finanziati in «de minimis».
- Per questo motivo l'impresa dovrà indicare se ed eventualmente quali aiuti ha già ricevuto sugli stessi costi ammissibili, a norma di un regolamento di esenzione o di una decisione della Commissione europea, affinché non si verifichino superamenti delle relative intensità.
-
- Nella tabella dovrà pertanto essere indicata l'intensità relativa al progetto e l'importo imputato alla voce di costo o all'intero progetto in valore assoluto.

Esempio 1: per la ristrutturazione di un capannone, un'impresa ha ricevuto un finanziamento in esenzione. L'intensità massima per quel finanziamento era del 20% (pari a 400.000€) ma gli è stato concesso (oppure erogato a saldo) il 15% (pari a 300.000€). Nella tabella l'impresa dovrà dichiarare questi ultimi due importi. Per lo stesso capannone (stessa voce di costo) l'impresa potrà ottenere un finanziamento in «de minimis» pari a 100.000€.

Esempio 2: Per una misura di assunzione di lavoratori svantaggiati, un'impresa ha ricevuto un finanziamento in esenzione. L'intensità massima per il complessivo del progetto, era del 50% dei costi salariali per 12 mesi pari ad un complessivo di 6000€ (500€ al mese). Tuttavia il finanziamento effettivamente concesso (oppure erogato a saldo) è stato del 40% pari ad un importo di 4800€ (corrispondenti a 400€ al mese). L'impresa avrebbe quindi diritto ad un ulteriore finanziamento, in «de minimis», pari a 1200€ per il progetto complessivamente inteso.

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA

resa ai sensi degli art. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000

_____, sottoscritto/a _____ nato/a _____ - il
 _____ in qualità di legale rappresentante della Ditta /Società/o
 altro _____

_____ sotto la
 propria responsabilità e consapevole delle conseguenze penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000 per
 le false attestazioni,

preso atto di quanto specificato dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) negli orientamenti nn. da 1)
 a 4) del 2015, oltre che nei pareri sulla normativa del 4 e del 18 febbraio 2015, nonché del 21 ottobre 2015

DICHIARA

che, al fine dell'applicazione dell'art. 53 comma 16 ter del D.Lgs 165/2001, introdotto dalla Legge n.
 190/2012 (attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro - pantouflage o revolving doors), questa
 Ditta /Società/o altro non ha concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e, comunque, non ha
 attribuito incarichi ad ex dipendenti dell'Amministrazione regionale, che hanno esercitato poteri
 autoritativi o negoziali per conto della Regione Puglia nei propri confronti, nel triennio successivo o alla
 cessazione del rapporto di lavoro con la Regione Puglia.

Allega copia del seguente documento di identità _____

In fede _____